SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA -

Doc. XVI n. 1

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATORE MICOLINI)

SULLA

APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE NEL SETTORE DEI SEMINATIVI

Comunicata alla Presidenza il 20 ottobre 1992

a conclusione di una procedura di esame della materia, svolta dalla Commissione nella seduta del 15 ottobre 1992 ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – La 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) all'unanimità ritiene indispensabile sottoporre all'Assemblea la necessità che questo ramo del Parlamento esprima con urgenza al Governo il proprio indirizzo sull'applicazione della riforma della politica agricola comune (PAC) della Comunità economica europea nel settore dei seminativi.

Com'è noto con il regolamento 1765 del 1992 il Consiglio della CEE ha istituito un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

Tale regime prevede una compensazione della perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali, attraverso un pagamento compensativo calcolato per ogni ettaro di superficie destinata a seminativo; al fine di calcolare l'importo del pagamento compensativo per i cereali è stabilito un importo di base per tonnellata da moltiplicare per la resa media, calcolata prendendo a riferimento le rese statistiche ufficiali realizzate nel quinquennio 1986-1991, eliminando i due anni di minimo e di massimo rendimento.

Deve peraltro sottolinearsi che nel periodo di riferimento si sono verificate in Italia situazioni di produzione anomale imputabili ad eventi eccezionali di natura climatica (siccità), per cui le rese realizzate non rispecchiano le situazioni di produttività consolidate nel tempo. I coltivatori italiani verrebbero quindi a trovarsi in una situazione di grave disparità rispetto agli imprenditori degli altri Paesi membri della CEE.

In base alla normativa comunitaria, peraltro, è facoltà degli Stati membri di elaborare un piano di regionalizzazione fondato su criteri obiettivi, tale da rispecchiare le specifiche caratteristiche struttu-

rali che influenzano le rese. Tale piano di regionalizzazione dovrebbe determinare le rese medie regionali, utilizzate per calcolare l'ammontare dell'importo compensativo per ettaro.

La normativa comunitaria stabilisce inoltre che l'ammontare complessivo degli ettari per i quali è richiesto il pagamento compensativo non può essere superiore ad un tetto massimo corrispondente agli ettari di una superficie di base regionale, risultante dalla media della superficie investita a seminativo o messa a riposo negli anni 1989, 1990 e 1991. È facoltà dello Stato membro di definire l'ampiezza territoriale delle superfici di base.

Le verifiche effettuate fino ad oggi nel nostro Paese evidenziano, in numerosi casi, una discrepanza tra le rese ufficiali e quelle realmente realizzate a livello nazionale e a livello delle singole aree produttive circoscritte dal piano di regionalizzazione presentato dall'Italia alla Commissione della Comunità economica europea.

Inoltre la normativa comunitaria non consente di procedere al pagamento compensativo più di una volta all'anno per una stessa superficie. L'applicazione puntuale dunque di tale vincolo impedirebbe l'erogazione del pagamento compensativo delle produzioni intercalari, e segnatamente dell'orzo e della soia di secondo raccolto.

Tali problemi applicativi si pongono in questo momento con un'urgenza non più procrastinabile poichè il nuovo regime di sostegno si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993-94 e pertanto riguarda le produzioni di semina autunno-vernina a decorrere dal presente anno. È evidente però che le decisioni di semina dipendono dalla esatta conoscenza, da parte degli imprenditori agricoli, delle entità dei pagamenti compensativi all'etta-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ro: in assenza di tale conoscenza si potranno verificare forti diminuzioni della produzione di seminativi e riorientamenti produttivi verso settori che già denunciano uno stato di crisi, pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio produttivo che la Comunità si è data con la riforma della PAC.

D'altra parte bisogna considerare le difficoltà applicative per i produttori agricoli, che traggono origine anche dalla complessità delle procedure e della documentazione richiesta, difficoltà che potrebbero essere attenuate da un efficace e corretto sistema di controllo, il quale potrebbe offrire elementi conoscitivi sull'andamento delle produzioni: dalle semine al raccolto, elementi essenziali alla tutela degli interessi dei coltivatori nella commercializzazione dei prodotti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la 9ª Commissione permanente ritiene che l'azione del Governo dovrebbe essere finalizzata al compimento, in primo luogo, di una globale revisione in sede nazionale e comunitaria dei dati statistici storici di produzione sulla scorta degli elementi disponibili, correggendo in ogni caso le rese medie regionali e nazionali per avvicinarle alle rese effettive.

Inoltre dovrebbe valutarsi l'opportunità di affidare la rilevazione dei dati statistici di produzione ad un istituto pubblico specializzato, che dovrebbe avvalersi di tutte le fonti disponibili sul territorio nazionale, al fine anche di correggere i dati produttivi rilevati, negli anni in cui la siccità ha creato situazioni anomale rispetto agli standard normali, oppure di modificare gli anni di riferimento su cui calcolare le rese medie.

A livello comunitario, si dovrebbe operare per ottenere la possibilità di erogare l'aiuto compensativo per ettaro alle colture di secondo raccolto e formulare una scelta, da comunicare alla Commissione CEE, circa la definizione della superficie di base che tenga conto da un lato delle difficoltà del primo avvio della riforma e, dall'altro, della esigenza di certezza dei coltivatori. Tale azione dovrebbe poter condurre anche a riconsiderare l'entità delle superfici in funzione della disponibilità di aree di nuova irrigazione.

Sarebbe necessario, quindi, formulare una diversa articolazione delle zone della regionalizzazione, per assicurare maggiore aderenza alle singole realtà aziendali, ed adottare procedure amministrative semplificate segnatamente per le domande ed i controlli. Per questi ultimi, poi, è opportuno realizzare un sistema che consenta la disponibilità anche per i produttori agricoli associati dei dati conoscitivi delle produzioni e delle superfici investite, allo scopo di migliorare la loro partecipazione alla programmazione colturale ed alla stipula degli accordi interprofessionali e dei contratti di cessione. Infine, aspetto tutt'altro che secondario per realizzare un effettivo coinvolgimento dei soggetti che più sono impegnati nella realizzazione degli obiettivi della riforma, appare indispensabile adottare opportune iniziative per la formazione e l'informazione degli imprenditori agricoli sugli aspetti fondamentali della riforma e sulle concrete modalità di gestione del sistema.

MICOLINI, relatore